

Edizione di martedì 31 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Periodo di competenza della plusvalenza nella cessione d'azienda
di **EVOLUTION**

RISCOSSIONE

Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro durante l'emergenza Covid-19
di **Cristoforo Florio, Stefano Lizzani**

ADEMPIMENTI

Sospensione degli adempimenti: Intra ed esterometro entro il 30 giugno
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Misure di facilitazione creditizia alle Pmi e ai lavoratori autonomi
di **Giuseppe Rodighiero**

CONTENZIOSO

Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze
di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

RASSEGNA RIVISTE

La formula del profitto dello studio professionale e la gestione della componente “ricavi”
di **Matteo Belluzzi**

CASI OPERATIVI

Periodo di competenza della plusvalenza nella cessione d'azienda di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Ai fini delle imposte dirette, si chiede quale sia il corretto periodo di competenza fiscale da attribuire alla plusvalenza prodottasi a seguito della cessione d'azienda soggetta a riserva di proprietà.

Nei contratti di cessione dell'azienda è possibile avvalersi della formula di vendita con riserva di proprietà, disciplinata all'articolo 1523 cod. civ.. Tale soluzione contrattuale si caratterizza per il fatto che la titolarità del compendio viene trasferita all'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo.

In pendenza della condizione sospensiva, si pone la necessità di capire se, da un punto di vista prettamente fiscale, sia possibile attribuire rilevanza al momento in cui avviene il passaggio formale della proprietà, ovvero, al momento in cui sostanzialmente l'acquirente ottiene il controllo dell'azienda, assumendo i rischi e gli oneri ad essa connessi.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

RISCOSSIONE

Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro durante l'emergenza Covid-19

di Cristoforo Florio, Stefano Lizzani

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le **amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un **pagamento superiore a 5.000 euro**, sono obbligate a verificare se il **beneficiario** risulti **inadempiente** al pagamento di una o più **cartelle di pagamento** (ex [articolo 48-bis D.P.R. 602/1973](#)).

L'eventuale inadempienza deve essere segnalata all'agente della riscossione, il quale dispone l'**intervento sostitutivo dell'ente** nel pagamento delle somme dovute.

Ci si chiede se tale adempimento debba continuare a svolgere i suoi effetti anche alla luce delle misure di **contrastio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 recentemente introdotte dal D.L. 18/2020** (c.d. decreto "Cura Italia").

In tal senso, l'[articolo 68](#) del richiamato provvedimento ha disposto che "...con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione..." .

Fino al 31 maggio 2020, sono pertanto **sospesi i termini di versamento** delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento.

Tale disposizione si pone evidentemente nell'ambito delle misure adottate dal Governo per far fronte alla **crisi di liquidità di imprese, professionisti e cittadini**. Le risorse finanziarie a disposizione di tali soggetti devono preferenzialmente essere utilizzate per far fronte all'emergenza, mentre vengono **temporaneamente sospese le esigenze erariali** nei termini sopra indicati.

Nelle **recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle Domande Frequenti** (Faq)

dello scorso **19 marzo** è stato affrontato il seguente caso presentato da un contribuente: “...ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare **procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**”.

Questa la risposta dell’Agenzia: “**No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)**”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi, nel periodo sopra evidenziato sono **sospese tutte le procedure cautelari e di riscossione coattiva** (anche se, né nella normativa, né nei chiarimenti di prassi, si rinvengono richiami alla **sospensione della procedura di cui al citato articolo 48-bis**).

E ciò, lo si ripete, ha l’evidente scopo di **non distrarre risorse finanziarie dei contribuenti che sono tutti indistintamente coinvolti nel contrasto, anche finanziario, all’emergenza**.

Del resto, il controllo ex [articolo 48-bis](#) svolge i suoi effetti **solo se il contribuente risulta inadempiente al pagamento di una cartella di pagamento** e tale inadempimento potrebbe essere considerato “sospeso” fino al prossimo 31 maggio.

Fino a tale data, pertanto, anche **i controlli delle pubbliche amministrazioni dovrebbero poter essere considerati sospesi** e, senza restrizioni, dovrebbero essere **disposti i pagamenti anche per somme superiori ai 5.000 euro**.

Una questione di **equità** si pone anche con riferimento ai **pagamenti da soggetti privati**, rispetto a quelli dalla P.A..

Per quale motivo, infatti, **il credito vantato nei confronti di un soggetto privato non può subire restrizioni** neanche ai sensi della normativa di cui all’[articolo 72-bis D.P.R. 602/1973](#) (pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), mentre **il pagamento da una P.A. deve essere sospeso in caso di inadempienze** relative ad una o più cartelle di pagamento?

Si ritiene, in ogni caso, che in mancanza di una disposizione specifica sul tema, e in assenza di un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al momento **non risulti ancora possibile sospendere la suddetta procedura di verifica**.

Ciò potrebbe provocare **non poche difficoltà alle imprese ed ai professionisti** che si dovessero trovare, come è ovvio che accada, in **crisi di liquidità**. È auspicabile, quindi, un **rapido intervento normativo al riguardo**, in conformità a quello che è lo **spirito di fondo che ha animato il decreto “Cura Italia”**.

ADEMPIMENTI

Sospensione degli adempimenti: Intra ed esterometro entro il 30 giugno

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'[articolo 62, D.L. 18/2020](#), pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per *“i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020”*. Gli adempimenti sospesi ai sensi del citato comma 1, vanno effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni (comma 6).

Pertanto, **tutti gli adempimenti di natura tributaria** in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 **slittano al 30 giugno 2020**. Trattasi, ad esempio, **della dichiarazione annuale Iva 2020** (in scadenza il 30 aprile), **della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020** (esterometro relativo al trimestre gennaio-febbraio-marzo, in scadenza il 30 aprile) e **dei modelli riepilogativi Intrastat** (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio).

Con riguardo, invece, al settore dell'**energia elettrica e del gas naturale**, i soggetti tenuti alla **presentazione delle dichiarazioni annuali**, ai sensi degli **articoli 26, comma 13, 14, comma 8 e 53-bis, comma 3**, possono provvedere all'esecuzione dell'adempimento in questione **entro il 30 giugno 2020**; allo stesso modo, nel settore **dell'accisa sul carbone, la lignite e il coke** i soggetti tenuti alla **presentazione della dichiarazione annuale**, ai sensi dell'**articolo 21, comma 8**, provvederanno all'esecuzione dell'adempimento in questione **entro il 30 giugno 2020** ([Nota n. 93676 RU del 18.03.2020](#)).

Con riferimento ai **modelli Intra**, la proroga ha trovato conferma con un **comunicato stampa del 20 marzo 2020** della Direzione delle Dogane, secondo **cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (Modelli Intra) di cui all'[articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993](#), convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. Tale adempimento sospeso è effettuato

entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni (**Intra-1 bis**) e degli acquisti intracomunitari di beni (**Intra-2 bis**), oltre a quelli dei servizi resi (**Intra-1 quater**) e ricevuti (**Intra-2 quater**) che ordinariamente devono essere presentati all'**Agenzia delle dogane**, esclusivamente in modalità telematica, **entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento**.

Sempre in tema di Dogane e misure previste dal **D.L. 18/2020**, l'[articolo 92, comma 3](#) dispone che il **pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020**, effettuati secondo le modalità previste dagli [articoli 78 e 79 D.P.R. 43/1973](#) (TULD), siano **differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi**.

Con **comunicato del 19 marzo 2020** l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che il beneficio è previsto per i **titolari dei “conti di debito”** tenuti da soggetti che gestiscono **servizi di trasporto merci e passeggeri**, con riferimento sia alle **risorse proprie tradizionali che ai connessi diritti doganali** (**articolo 34 del TULD**).

In base alle vigenti disposizioni unionali (**articolo 112, comma 3, del CDU**), l'**autorità doganale**, preso atto che il governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, **prevede il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito**; inoltre non è applicabile la **sanzione amministrativa** prevista per il **ritardato pagamento dei tributi**.

Per quanto riguarda, invece, l'**esterometro** si ricorda che l'[articolo 16 D.L. 124/2019](#) ha modificato l'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#): a decorrere dall'anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono **trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La **trasmissione telematica è effettuata** tenendo conto della **data del documento** per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l'operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la **data di registrazione dell'operazione** ai fini della liquidazione dell'Iva.

Da quest'anno le **scadenze** trimestrali per l'invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere diventano:

- **primo trimestre – 30 aprile 2020 (sospeso fino al 30 giugno 2020);**
- secondo trimestre – 31 luglio 2020;
- terzo trimestre – 31 ottobre 2020;
- quarto trimestre – 31 gennaio 2021.

AGEVOLAZIONI

Misure di facilitazione creditizia alle Pmi e ai lavoratori autonomi

di Giuseppe Rodighiero

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A sostegno delle **attività imprenditoriali e di lavoro autonomo** danneggiate dall'epidemia di COVID-19, il **Decreto-legge "Cura Italia" (D.L. 18/2020)** ha introdotto **misure di facilitazione creditizia** che, a seguito di apposita istanza del debitore, sono **automaticamente attivate dalle banche affidanti**.

Per fruirne il debitore istante deve **autocertificare** all'ente affidante anzitutto il fatto di avere subito in via temporanea **carenze di liquidità come diretta conseguenza dalla diffusione dell'epidemia**.

Altresì, nell'autocertificazione ex [articolo 47 D.P.R. 445/2000](#) deve essere indicato il possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020](#), che rimanda alla definizione di microimpresa e di piccola e media impresa fornita dall'**articolo 2** dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. In particolare, deve essere **attestato** il rispetto dei seguenti limiti:

- per le **microimprese**, il limite di 10 occupati con fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- per le **piccole imprese**, il limite di 50 occupati con fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- per le **medie imprese**, il limite di 250 occupati con un fatturato annuo od un totale di bilancio annuo non superiore rispettivamente a 50 milioni e 43 milioni di euro.

Occorre precisare che, per il combinato disposto degli [articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE](#), detti parametri dimensionali devono tenere conto dei dati:

- delle **imprese associate** situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente la facilitazione in commento (ovvero quelle rispetto alle quali un'impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del

capitale o dei diritti di voto dell'impresa a valle), in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (se più elevata);

- delle **imprese** direttamente o indirettamente **collegate** all'impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il **controllo di diritto, di fatto o contrattuale**) nella misura del 100 %.

Da una **prima interpretazione restrittiva della norma**, con la locuzione di cui al comma 2 “*imprese come definite al comma 5*” **sembrava esclusi i liberi professionisti**.

Ma ciò è stato **smentito** dai chiarimenti forniti, nel proprio sito internet ufficiale, dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 marzo 2020**, il quale fa rientrare tra i beneficiari delle misure *ex articolo 56* anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.

D'altra parte, proprio l'**articolo 1** dell'allegato alla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE** stabilisce che “*si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica*”, con implicita equiparazione tra piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

Altresì, l'[articolo 56, al comma 4](#) stabilisce che **non possono beneficiare delle misure di sostegno finanziario in questione i debitori classificati dalla banca affidante al 17 marzo 2020** (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame) come “**credito deteriorato**”, ovvero come **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate** (con sconfinamento persistente per almeno 90 giorni), **inadempienze probabili** (quando l'ente affidante ritiene improbabile che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza pattuita) oppure **sofferenze**, qualora la banca ritenesse il debitore insolvente.

Gli **interventi di sostegno finanziario previsti dall'articolo 56 del Decreto “Cura Italia”** consistono:

- in **limitazioni al diritto di revoca degli affidamenti** da parte della banca, il quale **non può essere esercitato dall'ente affidante dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020**, sebbene vi possa essere il presupposto della **giusta causa di risoluzione del contratto**. Sono interessate dalla misura agevolativa i **fidi di cassa a revoca** e i **fidi per smobilizzo dei crediti**;
- nella **proroga della scadenza fino al 30 settembre 2020 dei fidi di cassa a scadenza, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all'import/export, dei finanziamenti bullet con scadenza prima della stessa data**;
- nella **sospensione del pagamento in linea capitale e sorte interessi** (oppure, su richiesta del debitore, soltanto per la quota capitale) **fino al 30 settembre 2020** delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di *leasing*. Unitamente alla sospensione viene allungato il piano di ammortamento, prorogando quindi la **scadenza dello stesso**.

Circa l'operazione di sospensione, occorre che la stessa sia accordata dalla banca unitamente

ad un **allungamento del piano di ammortamento**, tale che, al termine del periodo di moratoria, la rata da onorare periodicamente **non subisca un aumento**.

Altresì, la **misura degli interessi applicati al finanziamento oggetto di sospensione non può essere aumentata dalla banca**, in ragione del fatto che la moratoria *ex articolo 56* deve essere concessa **“secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”**.

L'eventuale aumento del rischio di credito per l'ente affidante, potrebbe essere mitigato dalla **richiesta di una garanzia aggiuntiva da far pervenire al Fondo di Garanzia per le Pmi**.

In tal senso, l'**articolo 56, comma 6** del decreto in commento permette alla banca di richiedere telematicamente al **Fondo di Garanzia per le Pmi una garanzia del 33%, concessa automaticamente e gratuitamente**.

Una volta **accolta la richiesta del debitore**, la banca comunica, oltre che al medesimo, anche ai garanti dell'esposizione debitoria interessata **l'avvenuta proroga e/o sospensione degli affidamenti**, quindi confermando che la **garanzia rilasciata dal fideiussore**, terzo datore di pegno o di ipoteca, Consorzio fidi resta **valida fino all'estinzione delle obbligazioni garantite**. Pertanto, anche in presenza di affidamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le Pmi, la **garanzia è estesa automaticamente**.

Infine, l'**Autorità Bancaria Europea (E.B.A.)**, nel documento del 25 marzo 2020 *“Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures”* chiarisce che **le misure di moratoria concesse ad imprese in difficoltà finanziaria non devono essere classificate dalle banche tra le esposizioni “bonis con concessione”** (*rectius “forbearance measures”*, secondo la definizione fornita dall'E.B.A.).

Questo significa che il **cliente che beneficia della moratoria per i danni subiti dall'emergenza COVID-19, non viene sottoposto al periodo di monitoraggio bancario di 24 mesi** (c.d. *“probation period”*), decorrente dal perfezionamento della misura di concessione, durante il quale deve essere regolare nei pagamenti per poter uscire dalle posizioni con l'attributo *“forborne”*, dunque da quelle esposizioni rispetto alle quali la banca, in ragione di quanto prevede il principio contabile IFRS 9 per i crediti classificati in *“stage 2”*, deve effettuare un **maggiore accantonamento a copertura delle perdite attese**.

In tal senso, anche all'interno dei chiarimenti forniti nel proprio sito internet ufficiale dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 marzo 2020** dette misure di concessione *“non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti”*.

Infine, circa le **segnalazioni nella Centrale dei Rischi**, Banca d'Italia, nella Comunicazione del

23 marzo 2020 ha chiarito che, con **l'impossibilità di revoca** e con le **proroghe degli affidamenti**, le banche segnalanti **non devono ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi**.

Altresì, per l'intera durata del periodo di sospensione, deve essere **interrotto il conteggio dei giorni di inadempimento** già in essere ai fini della valorizzazione dello **"stato del rapporto"**.

CONTENZIOSO

Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso prevedono **il rinvio d'ufficio** di tutte le **udienze dei procedimenti pendenti** a data successiva al **15 aprile 2020**, nonché, successivamente a tale data e fino al 30 giugno 2020, l'adozione di misure organizzative *ad hoc* per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020](#) “*per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (...)*”.

Alla luce di tale disposizione e stante l'imprevedibilità dalla situazione contingente, appare verosimile ipotizzare che la paralisi che ha colpito anche il sistema giudiziario, in assenza di misure volte a ripristinare un a situazione operativa di accettabile “normalità”, avrà un **riflesso negativo** sulla produzione delle **sentenze tributarie** anche oltre l'intervallo di tempo contemplato dalla norma.

A tale disposizione ha fatto seguito una **nota del 18.03.2020 del Ministero delle Finanze**, inviata ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, con la quale è stata sollecitata “*l'adozione di un provvedimento da parte dei rispettivi Presidenti delle Commissioni che proroghi il termine del deposito delle sentenze, e quindi l'accesso dei giudici in sede per lo svolgimento di detta attività, al 16 aprile 2020*”, e contestualmente formulato l'invito ad adottare misure volte a (tra le altre) “*assicurare le comunicazioni relative ai rinvii di trattazione delle udienze già fissate dall'8 marzo al 15 aprile*”.

Occorre, dunque, avviare una immediata riflessione sul **futuro delle udienze tributarie a decorrere dal 16 aprile 2020**, cavalcando l'evidente apertura del legislatore dell'emergenza all'impiego di collegamenti da remoto, che, come ad esempio è stato previsto per l'**intervento nelle assemblee societarie**, ai sensi dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), possano garantire

l'operatività degli affari giudiziari anche attraverso **mezzi di telecomunicazione**.

A tale proposito va richiamato l'[**articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018**](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 136/2018**) a norma del quale *“la partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto”*.

Posta quindi l'effettiva previsione nel panorama normativo di disposizioni che consentano l'impiego di **modalità diverse da quelle tradizionali**, i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno assicurare la trattazione delle udienze da remoto **quandanche la richiesta non sia stata formulata nel ricorso, o nel primo atto difensivo**, redatto, verosimilmente, non in tempi di emergenza.

Tanto si ritiene alla luce della **disposizione speciale** prevista all'[**articolo 83, comma 7, lett. f\)**](#), secondo cui, tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, rientra *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”* (**applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo comma 21**).

Auspicabile sarebbe un atto di impulso proveniente da parte del **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** che, in aggiunta all'invito succintamente formulato lo scorso 20 marzo ai Presidenti delle Commissioni Tributarie ad ottemperare alle misure sospensive previste dall'[**articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020**](#), solleciti gli stessi alla **tempestiva adozione delle misure** di cui al citato comma, affiancata da una rapida azione, da parte del Ministero delle finanze, che dia completamento al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, **consentendo anche lo svolgimento delle udienze tributarie a distanza**.

Consapevoli della platea eterogena dei Giudici tributari, è necessario che lo sforzo venga condiviso anche da chi, con minore familiarità verso gli strumenti telematici, debba comunque contribuire all'andamento delle attività giudiziarie, favorendo la **ragionevolezza dei tempi** e limitando i disagi che potrebbero determinarsi a contribuenti e difensori in attesa provvedimenti giudiziari.

Le misure organizzative per la gestione delle udienze a distanza, che il Decreto Cura Italia vuole siano adottate da parte dei capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati (a parere di chi scrive si ritiene necessaria anche presenza dell'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, sebbene – gravemente – non menzionato nel testo normativo), si rivelano quantomai necessarie e di massima priorità, **per evitare che la paralisi dell'amministrazione della giustizia tributaria**

possa acuire il difficile stato di incertezza in cui versano i contribuenti.

RASSEGNA RIVISTE

La formula del profitto dello studio professionale e la gestione della componente “ricavi”

di Matteo Belluzzi

DIGITAL Seminario di specializzazione

I DECRETI “CURA ITALIA” A SOSTEGNO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

[Scopri di più >](#)

Articolo tratto da “Vision Pro n. 25/2019 ?

In questo articolo continuiamo ad analizzare il metodo di controllo di gestione applicabile allo studio professionale contabile/fiscale. Nel precedente contributo abbiamo analizzato le caratteristiche proprie degli studi e dei soggetti che, a monte e a valle, partecipano al processo di erogazione del servizio (operatore di studio e cliente). Abbiamo evidenziato come nello studio professionale diventi difficile organizzare un controllo di gestione basato sul concetto di costo standard, prescindendo da una rilevazione puntuale dei tempi dedicati alle prestazioni. Nelle pagine seguenti analizziamo gli assunti di base legati all'impostazione del controllo di gestione in studio, con focus sulla componente “ricavi”. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Vision Pro n. 25/2019?

Tecnologie e informatica

Corrispettivi telematici al via per tutti dal 2020 – Vantaggi per i professionisti *di Andrea Comencini*

Controllo di gestione

La formula del profitto dello studio professionale e la gestione della componente “ricavi” *di Matteo Belluzzi*

Risorse umane

Gestire il cambiamento per diventare un'organizzazione agile *di Sandra Paserio*

Strategia

Fidelizzazione e *customer retention*: come e perché consolidare la relazione con i propri clienti *di Alessandra Recine*

Organizzazione di studio

La storia di uno di noi *Cristina Teofoli*

Adempimenti di studio

Adozione di assetti organizzativi adeguati per prevenire la crisi di impresa *di Marco Paolini*

Operazioni straordinarie di studio

Adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio *Redazione*

Sviluppo personale del professionista

La *swot analysis* nella professione: dall'obiettivo all'azione *di Valentina Dal Maso*